

**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

Ufficio emanato td

Ordinanza n. 6 del 28.06.2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Palermo,

- Vista la Legge n.84/94 e s.m.i.;
- Visto il Decreto n. 341 del 20 settembre 2013 del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- Visti gli articoli 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione;
- Visto il verbale di accordo sottoscritto in data 20.12.2005 tra questa Autorità Portuale, la ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici, la ditta Italia Navigando SpA e la ditta Marina Villa Igiea SpA;
- Vista la licenza di concessione demaniale marittima n. 6/2011 del 25/02/2011 e le relative proroghe;
- Visto il verbale di sopralluogo del 18 settembre 2013;
- Viste le note di questa Autorità Portuale prot. n. 10311/14 – Uscita del 30.10.2014, prot. n. 11283/14 – Uscita del 26.11.2014, prot. n. 978/16 – Uscita del 30.1.2016, prot. n. 1292/16 – Uscita del 8/2/2016, prot. n. 5413/16 – Uscita del 9.6.2016 e prot. n. 5778/16 – Uscita del 21.6.2016;
- Vista, in particolare, l'ingiunzione di sgombero di cui alla citata nota di questa Autorità Portuale prot. n. 978/16 – Uscita del 30.1.2016;
- Accertato mediante appositi sopralluoghi effettuati da personale di questa Autorità Portuale che la ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici (in confisca definitiva) continua tuttora ad occupare abusivamente una porzione dello specchio acqueo demaniale in località porto Acquasanta, a mezzo dell'ancoraggio della nave minore (rimorchiatore) denominato "Sulcis", di proprietà della medesima ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici;
- Accertato, inoltre, mediante appositi sopralluoghi effettuati da personale di questa Autorità Portuale che nei pontili ubicati nelle aree in concessione alla ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici quest'ultima continua ad ormeggiare abusivamente unità da diporto di lunghezza massima fuori tutto di oltre 12 (dodici) metri;
- Accertato che la presenza della predetta nave minore (rimorchiatore) denominato "Sulcis" nello specchio acqueo coincidente con il cerchio evolutivo del porto Acquasanta, oltre ad integrare la fattispecie dell'occupazione abusiva di cui all'art. 54 del Codice della Navigazione, costituisce intralcio alla navigazione, rendendo particolarmente difficoltosa l'effettuazione delle manovre di entrata/uscita dal porto delle unità di maggiore dimensione;
- Accertato, altresì, che la presenza di unità da diporto di lunghezza massima fuori tutto superiore ai 12 (dodici) metri ormeggiate ai pontili ubicati nelle aree in concessione alla ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici (in confisca definitiva) costituisce anch'essa non solo una violazione dell'accordo di cui al citato verbale sottoscritto in data 20.12.2005 e delle clausole della citata licenza di concessione demaniale marittima n. 6/2011 del 25/02/2011, ma anche un inaccettabile restringimento del canale di accesso e di manovra delle unità in entrata/uscita dal porto Acquasanta, con conseguente intralcio alla navigazione;
- Preso atto che ogni precedente iniziativa di questa Autorità Portuale, finalizzata ad ottenere il rispetto sia delle norme del Codice della Navigazione, sia delle clausole della citata licenza di concessione demaniale marittima n. 6/2011 del 25/02/2011, sia degli accordi di cui al citato verbale sottoscritto in data 20.12.2005, non ha conseguito alcun concreto risultato e che la ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici (in confisca definitiva) non ha adempiuto a nessuno degli inviti/ingiunzioni tempo per tempo formulati a far data dal 30.10.2014;

- Preso atto, infine, che il RINA, giusta comunicazione della ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici del 24 maggio 2017, ha certificato la navigabilità della predetta nave minore (rimorchiatore) denominato "Sulcis";


INGIUNGE

- alla ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici (in confisca definitiva) l'immediata rimozione sia della nave minore (rimorchiatore) denominato "Sulcis", di proprietà della medesima ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici, sia di tutte le altre unità da diporto di lunghezza massima fuori tutto di oltre 12 (dodici) metri ormeggiate nei pontili ubicati nelle aree in concessione alla medesima ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici (in confisca definitiva);
- la predetta nave minore (rimorchiatore) denominato "Sulcis" e tutte le altre predette unità da diporto di lunghezza massima fuori tutto di oltre 12 (dodici) metri, nelle more del loro definitivo allontanamento dal porto Acquasanta, dovranno essere provvisoriamente ormeggiate parallelamente (c.d. ormeggio "all'inglese") ai pontili ubicati nelle aree in concessione alla ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici;
- la rimozione sia della nave minore (rimorchiatore) denominato "Sulcis", di proprietà della ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici, sia di tutte le altre unità da diporto di lunghezza massima fuori tutto di oltre 12 (dodici) metri ormeggiate nei pontili ubicati nelle aree in concessione alla medesima ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici ed il loro provvisorio ormeggio parallelamente (c.d. ormeggio "all'inglese") ai pontili ubicati nelle aree in concessione alla ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici dovrà essere effettuato entro 48 ore dalla notifica della presente Ordinanza;

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza alla ditta Cooperativa Di Giovanni Servizi Nautici (in confisca definitiva) a mezzo pec all'indirizzo digiiovanni.nautica@arubapec.it.
- la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata – Area Sicilia;
- la trasmissione della presente Ordinanza agli organi di Polizia Giudiziaria, per quanto di competenza, ai fini del disposto di cui all'art. 1161 e ss. del Codice della Navigazione.

Palermo, 28.06.2014


Il Presidente
Ing. Vincenzo Cannatella